



COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

Provincia di Viterbo

Cod.Fisc e Part. I.V.A. 00238480560 - Piazza Europa 31 - Tel .0763/72681 - Fax 0763/7268221

Ordinanza n. 10 del 21.03.2020.

OGGETTO: Ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia COVID-19.

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 circa l'adozione di ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID 19;

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e il notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate anche con la precitata ordinanza del Ministero della Sanità del 20 marzo 2020 per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusa COVID -19;

Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, risulta necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerate le ripetute e sempre più stringenti raccomandazioni alla cittadinanza emesse dalle autorità sanitarie di limitare al massimo gli spostamenti, riducendoli esclusivamente ai casi di improrogabile necessità;

Considerato che, nonostante tali raccomandazioni, nel territorio comunale lo svolgimento di attività sportive ma soprattutto di quelle motorie, così come l'utilizzo degli animali d'affezione per effettuare passeggiate è tuttora presente in misura elevata;

Considerato che la passeggiata igienica degli animali da affezione potrebbe venire utilizzata per aggirare la regola generale ed imperativa che vieta ogni spostamento delle persone fisiche, fatta eccezione per gli spostamenti dovuti ad esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

Considerato che tale fenomeno produce un pericolo di assembramento e di impossibilità di mantenere adeguatamente e costantemente il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, con conseguente pericolo di ulteriore diffusione del contagio;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Ritenuto, per i motivi sopra riportati, di dover disporre l'obbligo per tutti i cittadini di astenersi dalle attività motorie e da qualsiasi pratica sportiva svolte all'aperto, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, fatta eccezione per i casi di necessità motivati esclusivamente da patologie, previa specifica certificazione medica e comunque da svolgersi nelle vicinanze della propria abitazione;

Ritenuto, altresì, di disporre per tutti i cittadini proprietari o comunque aventi la disponibilità di cani l'obbligo di accompagnare detti animali al massimo nel raggio di 300 metri di distanza dal luogo in cui l'animale è custodito, con riferimento al tragitto più breve;

Preso atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A tutti i cittadini, per i motivi di cui in premessa:

di osservare scrupolosamente tutte le misure di contrasto, prevenzione e contenimento alla diffusione e al contagio da coronavirus COVID-19, ed in particolare:

- di astenersi dalle attività motorie e da qualsiasi pratica sportiva svolte all'aperto, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, fatta eccezione per i casi di necessità motivati esclusivamente da patologie, previa

specifica certificazione medica e che comunque in tali casi, in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Sanità del 20.03.2020, l'attività motoria dovrà essere svolta esclusivamente nei pressi della propria abitazione;

- tutti i cittadini proprietari o comunque aventi la disponibilità di animali domestici potranno accompagnare detti animali al massimo nel raggio di 300 metri di distanza dal luogo in cui sono solitamente custoditi, con riferimento al tragitto più breve;
- sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM dell'8 marzo 2020 articolo 1 lettera a) richiamato dal DPCM 9 marzo 2020, che prevede che gli stessi siano giustificabili esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza con obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'auto-certificazione delle comprovate ragioni dello spostamento;

DISPONE

Che la presente ordinanza abbia validità immediata fino a termine esigenza

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune

DISPONE

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

- Alla Prefettura di Viterbo;
- Alla locale stazione CC
- Alla Polizia Municipale

Il Sindaco
Massimo BAMBINI

(Firma sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile - art.3 D.Lgs. 39/1993)